Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 16 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 16 GENNAIO 1946:

(2242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823.

Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, che approva l'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni.

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226, concernente l'aumento delle competenze accessorie agli agenti delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le riduzioni del doppio 12 %, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, cessano di essere applicabili sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e al R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 824.

Soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, concernente la istituzione del Ministero della ricostruzione;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, riguardante le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della ricostruzione, istituito con il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero della ricostruzione sono devolute al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che vengono demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Azienda autonoma per i residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 683, è trasferita presso il Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il nuovo ordinamento del Comitato interministeriale della ricostruzione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 825.

Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì udito il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 826.

Soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale ed istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, recante modifiche alla composizione della Consulta Nazionale,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, sull'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per la Consulta Nazionale è soppresso.

Art. 2.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, al quale sono devolute le attribuzioni già demandate al Ministero per la Consulta Nazionale.

I fondi residuati nel bilancio per l'esercizio 1945-46 del cessato Ministero per la Consulta Nazionale verranno trasferiti a corrispondenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica « Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale ».

Art. 3.

L'Ufficio previsto nell'articolo precedente è costituito da personale comandato da altre Amministrazioni e da personale avventizio, assunto a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, secondo le tabelle già approvate ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, che potranno essere variate a norma della disposizione stessa.

Il personale già in servizio presso il Ministero per la Consulta Nazionale è trasferito all'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Qualora un Ministro sia incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, egli esercita, in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le attribuzioni già devolute al Ministro per la Consulta Nazionale, comprese quelle relative all'amministrazione dei fondi indicati nel secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, numero 827.

Proroga dell'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, col quale il sig. avv. Mazzucca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, con il quale il predetto incarico commissariale è stato prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, con il quale l'incarico fu ancora prorogato di mesi tre, e cioè fino al 27 ottobre 1945;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri due mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avvocato Mazzucca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzucca Emilio, coi decreti Luogotenenziali 27 settembre 1944, 10 maggio 1945 e 10 agosto 1945, è prorogato di mesi due e cioè sino al 27 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 2.

Costituzione di un « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'importatore di merci estere in Italia, per ottenere la valuta necessaria alla importazione, ha l'obbligo di versare all'Ufficio italiano cambi la quota addizionale prevista dall'art. 5 oltre al controvalore in lire — al cambio ufficiale — dell'ammontare della valuta suddetta.

Art. 2.

La quota addizionale pagata ai sensi dell'articolo precedente è versata, a cura dell'Ufficio italiano cambi, alla Banca d'Italia, in un conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », amministrato dall'Ufficio suddetto.

Art. 3.

L'esportatore di merci nazionali, all'atto della cessione all'Ufficio italiano cambi della valuta derivante dall'esportazione, riceverà la quota addizionale prevista dall'art. 5, oltre al controvalore in lire al cambio ufficiale della valuta estera ceduta.

Art. 4.

La quota addizionale dovuta ai sensi del precedente articolo è prelevata dal conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

Art. 5.

Il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, determinerà la misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3.

Art. 6.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, provvederà con decreto a fissare le modalità di applicazione delle disposizioni che precedono.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Nomina dei revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, con il quale sono stati emanati provvedimenti per l'Ente Zolfi Siciliani;

Ritenuto che, a norma dell'art. 4 del decreto succitato, devesi provvedere alla nomina dei revisori, al fine di controllare la gestione commissariale dell'Ente stesso;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro

Vista la designazione fatta dai produttori consorziati;

Decreta:

Sono nominati revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani per gli esercizi solfiferi 1944-45 e 1945-46 i signori:

Ricci gr. uff. dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lauri dott. ing. Raffaele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Caiozzo dott. Camillo, in rappresentanza dei produttori consorziati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(90)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 27 ottobre e 20 febbraio 1939, con i quali l'avv. Alberto Verdi e il conte Marcantonio Chiarelli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cento;

Considerato che il predetto avv. Alberto Verdi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Alberto Verdi, il conte Marcantonio Chiarelli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cento e il sig. Enrico Zerbinati è nominato vice presidente della Cassa stessa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(65)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1936, col quale fu disposta la trasformazione della liquidazione volontaria della Banca cooperativa marittima Trapanese, società anonima cooperativa con sede in Trapani, in quella coatta, contemplata dal titolo 7°, capo 3° della legge bancaria;

Veduto il decreto in data 29 ottobre 1936, con il quale il dott. Salvatore Perrera venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Salvatore Perrera, il dottor Girolamo Solina di Savino è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, società anonima cooperativa con sede in Trapani, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(40)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 21 giugno 1940 del Capo del Governo, con il quale il comm. dott. Domenico Maria Savini e il comm. Cesare Forcella vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Considerato che i predetti sono decaduti dalle sopraccennate cariche per compiuto periodo;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo ed il dott. Luca Januari Scaricamazza è nominato vice presidente della detta azienda, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(67)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai Granai del popolo:

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1945, concernente la determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Il valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto dei tessuti a prezzi speciali resta stabilito come segue:

Italia insulare: L. 340 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 238 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 170 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura rilascerà i buoni agli agricoltori, attraverso i suoi uffici provinciali e comunali, non oltre il 31 gennaio 1946.

Art. 3.

Gli agricoltori che avranno ottenuto i buoni dovranno ritirare la merce non oltre un mese dal giorno in cui la merce stessa sarà stata messa a loro disposizione dalle organizzazioni incaricate della distribuzione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(81)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752:

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 8 settembre 1944 del prefetto reggente la provincia di Perugia, con il quale il dott. Alessandro Buffetti Berardi venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Foligno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del predetto Istituto;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Buffetti Berardi e dott. ingegnere Felice Sabatini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(69)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario del Monte di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 226, relativo alla estensione ad istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Ezio Piacentini è nominato commissario straordinario del Monte predetto con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e con l'incarico di promuovere, appena possibile, la ricostituzione del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(70)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1946 - N. 8

Argentina	25 —	Olanda	87,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,975
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	89,575
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,825

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1946 - N. 9

Argentina	25 —	Olanda	87,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	102,625
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,375
Redimibile 3,50 % 1934	89,15
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,70

Media dei cambi e dei titoli del 12 gennaio 1946 - N. 10

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	102,40
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	89 —
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,525

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Maury Gurgel Valente, Vice console del Brasile a Napoli.

(78)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione in soprannumero di notaio a Roma

Con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1945, il notaio dott. Vesci Guglielmo fu Filiberto, della sede di Asmara (Africa italiana), è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Roma, a norma dell'art. 1 della legge 17 giugno 1943, n. 641, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge stessa nei modi e termini ivi stabiliti.

(84)

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'8 gennaio 1946 il sig. Alonzo Francesco, notaio nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Catania, ed il signor Farisoglio Francesco, notaio nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Fara in Sabina, stesso distretto.

(86)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.